



N° PAP-05809-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 09/12/2025 al 24/12/2025

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

REPUBLICA ITALIANA

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 2292/2025 DEL 09/12/2025

N° DetSet 421/2025 del 09/12/2025

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: Accordo Quadro "Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di varie strade cittadine - Autorizzazione subappalto alla società DP F.lli Di Palo srl per il contratto attuativo n. 01

CIG: B75CD66DCA, B9372D8FF0

CUP: B47H25001250004

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____

in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2292/2025, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

**RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE**

PREMESSO:

che, con determinazione dirigenziale n. 1151/2025 del 19/06/2025 si procedeva all'approvazione del progetto di accordo quadro avente ad oggetto "Accordo quadro Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di varie strade cittadine" per l'importo complessivo di euro 750.000,00 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A	Importo Lavori sogetti a ribasso	€ 541 420,15
A sic	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16 320,02
A tot	TOTALE LAVORI A MISURA	€ 557 740,17
B	Somme a disposizione dell'Amm\ne:	
b.1)	Lavori su fatture ed oneri a discarica	€ 45 000,00
b.2)	Imprevisti	€ 2 843,60
b.3)	U.T.C. (rif. Art. 45 Dlgs 36/2023)	€ 11 154,80
b.4)	ANAC	€ 33,00
IVA ED ALTRE IMPOSTE		
b.5)	IVA sui lavori [22% di A tot]	€ 122 702,84
b.6)	IVA su lavori su fatture ed oneri a discarica [22% di b.1]	€ 9 900,00
b.7)	IVA su imprevisti [22% di b.2]	€ 625,59
b.8)	Arrotondamenti	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 192 259,83
TOTALE GENERALE DI SPESA		750 0,00 €

che, il CUP dell'accordo quadro indicato in oggetto è il seguente n. B47H25001250004;

che, sempre con determinazione dirigenziale n. 1151/2025 del 19/06/2025 si approvava determinazione "a contrarre" per l'affidamento di un Accordo Quadro relativo all'intervento di "Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di varie strade cittadine" (CUP B47H25001250004) per l'importo complessivo di euro 750.000,00, con procedura di gara aperta, con un unico operatore, ai sensi degli artt. 70 e 71 , D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, demandando all'ufficio gare e contratti gli atti consequenziali;

che, con determinazione dirigenziale n. 1162/2025 del 20/06/2025 approvava l'indizione di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del Dlgs.36/2023 per l'affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2025 CUP B47H25001250004, con il criterio del massimo ribasso o del minor prezzo avvalendosi dell'istituto dell'inversione procedimentale;

che, il CIG dell'accordo quadro indicato in oggetto è il seguente n. B75CD66DCA;

che, con determinazione dirigenziale n. 1443/2025 del 29/07/2025 veniva nominata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione Straordinaria Strade 2025";

che, con determinazione dirigenziale n. 1890/2025 del 09/10/2025, si aggiudicava l'accordo suddetto la ditta T&T Italia spa CF/P.IVA: 03635551215 con sede in Nola (NA) alla via Polveriera snc, con la seguente offerta a ribasso del 36,265 %;

che, con atto rep. 3853 del 20/10/2025 si stipulava con la ditta T&T Italia spa CF/P.IVA: 03635551215 con sede in Nola (NA) alla via Polveriera snc, contratto di affidamento dell'"ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL'APPALTO PER I LAVORI DI: Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di varie strade cittadine. CIG: B75CD66DCA CUP: B47H25001250004";

che, con determinazione dirigenziale n. 2238/2025 del 27/11/2025, si approvava lo schema di contratto attuativo n. 01 di cui all'Accordo in premessa, redatto in data 17/11/2025 e i relativi elaborati (Relazione Tecnica, PSC, Computo

Metrico Estimativo, Costi della Sicurezza non soggetto a ribasso, Elenco Prezzi unitari, Quadro Economico) avente ad oggetto: “Manutenzione Straordinaria per il rifacimento della pavimentazione di strade comunali”, tra le quali Via Nazario Sauro, II trav. Arena (da incrocio X trav. Arena dir. Via Arena), Via Kolbe (da C'oso Meridionale alla rotatoria), III trav. Arena, Via Pietro Casilli e via Kennedy, ordinando alla ditta T&T spa CF/P.IVA: 03635551215 di eseguire i predetti lavori per l'importo al netto del ribasso offerto per l'importo di € 281.522,88 oltre IVA, quindi di € 343.457,91 IVA inclusa;

che, il quadro economico ivi contenuto e di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
CONTRATTO ATTUATIVO n. 01		
A	LAVORI	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 376 983,01
A2	a detrarre ribasso d'asta del 36,265 %	-€ 136 712,89
A3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 41 252,76
	SOMMANO (A1+A2+A3)	€ 281 522,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:	
B1	Oneri a discarica	€ 37 400,00
B2	Imprevisti	€ 1 407,61
B3	Spese tecniche previste dall'art. 45 del Dlgs 36/2023 (su € 418.235,77 importo lavori a lordo del ribasso A1+A3)	€ 8 634,72
B3-1	80 % Spese per funzioni previste dall'art. 45 del Dlgs 36/2023 (80 % di B3)	€ 6 691,77
B3-2	20 % Spese di cui all'art. 45 co. 5 del Dlgs 36/2023 (20 % di B3)	€ 1 942,95
B4	IVA 22 % sui Lavori (A)	€ 61 935,03
B5	IVA 22 % su Oneri a discarica (B1)	€ 8 228,00
B6	Supporto personale Afragola@net IVA inclusa	€ 1 830,00
B7	Arrottamenti	€ 641,75
	SOMMANO (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	€ 120 077,12
	TOTALE (A+B)	€ 401 600,00

che, *sempre* con determinazione dirigenziale n. 2238/2025 del 27/11/2025, si affidava il Contratto attuativo n. 01 suddetto con CIG derivato B9372D8FF0 per l'importo di € 281.522,88 oltre IVA, quindi di € 343.457,91 IVA inclusa, alla ditta T&T Italia spa CF/P.IVA: 03635551215 con sede in Nola (NA) alla via Polveriera snc; in data 27/11/2025 sono stati consegnati i lavori alla ditta T&T Italia spa;

che, con nota del 01/12/2025, assunta al protocollo Generale al n. 70011/2025, la società T&T spa ha trasmesso una richiesta di autorizzazione ad affidare in subappalto “lavori di fornitura e posa di Binder e Tappetino”, all’impresa D.P. F.LLI DI PALO S.r.l., con sede legale in Roccagainola (NA) alla strd. Provinciale Cancello Ciccianno snc , P.Iva: 02880471210 Cod. Fisc. 04384300630 per un importo complessivo presunto di € 150.000,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00:

- Certificato della C.C.I.A.A. D.P. F.lli Di Palo S.r.l.;
- Attestato SOA D.P. F.lli Di Palo S.r.l.;
- Dichiarazioni art. 94 e 95 D.Lgs 36/2023, D.P. F.lli Di Palo S.r.l.;
- Certificato DURC D.P. F.lli Di Palo S.r.l.;
- Richiesta iscrizione WHITE-LIST prefettura di Napoli, D.P. F.lli Di Palo S.r.l.;
- Documento identità del Legale Rappresentante D.P. F.lli Di Palo S.r.l..
- contratto di subappalto dei lavori in argomento firmato digitalmente anche dalla ditta appaltante T&T spa e dalla ditta subappaltatrice D.P. F.lli Di Palo S.r.l.;

che, in sede di offerta l’Appaltatore ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per le opere rientranti nelle seguenti categorie: Lavori ed opere ricadenti nella categoria prevalente OG 3 nei limiti previsti dalle vigenti leggi. Percentuale del 45,00 %;

che, ai sensi dell’art. 119, comma 5 del Codice degli Appalti, la ditta D.P. F.lli Di Palo S.r.l. è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata così come riportato nel Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e nell’attestazione di qualificazione SOA Codice Identificativo: OG 3;

che, ai sensi dell'art. 119 comma 16 del Codice degli Appalti, l'affidatario ed il subappaltatore hanno dichiarato l'assenza di forme di controllo e collegamento ai sensi dell'art.2359 del c.c.;

che, ai sensi dell'art. 119 c. 12, l'appaltatore con il contratto di subappalto in questione si impegna a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

PRESO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 119 comma 6 del Codice degli Appalti il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- che, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice degli Appalti, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità dell'affidatario e delle imprese subappaltatrici;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 99 comma 1 del D.lgs 36/2023, e ss.mm. e ii., la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ed autodichiarati dalla ditta D.P. F.lli Di Palo S.r.l., è stata esperita con esito positivo;
- che, l'appaltatore provvederà al pagamento diretto del subappaltatore.

RITENUTO, per quanto sopra riportato e ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., che è necessario adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio del subappalto in analisi.

VISTO:

- il D. Lgs. n. 36 del 2023 ed in particolare l'art. 119;
- il contratto di subappalto e la documentazione allegata;

DETERMINA

di approvare la relazione la relazione istruttoria *in premessa*;

di autorizzare il subappalto in favore dell'impresa D.P. F.LLI DI PALO S.r.l., con sede legale in Roccarainola (NA) alla strad. Provinciale Cancello Cicciano snc , P.Iva: 02880471210 Cod. Fisc. 04384300630 per un importo complessivo presunto di € 150.000,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00 “lavori di fornitura e posa di Binder e Tappetino” dell'appalto dei lavori di “Manutenzione Straordinaria per il rifacimento della pavimentazione di strade comunali”, tra le quali Via Nazario Sauro, II trav. Arena (*da incrocio X trav. Arena dir. Via Arena*), Via Kolbe (*da C\so Meridionale alla rotatoria*), III trav. Arena, Via Pietro Casilli e via Kennedy di cui al contratto attuativo n. 01, appartenenti alla categoria lavori OG3;

di precisare:

- che, la stipula del contratto di subappalto tra l'impresa T&T Italia spa CF/P.IVA: 03635551215 (Appaltatore) e l'impresa D.P. F.LLI DI PALO S.r.l., P.IVA: 02880471210 Cod. Fisc. 04384300630, non implica per la stazione appaltante alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con il contratto di appalto;
- che, l'impresa subappaltatrice risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede, ed è dotata di sufficiente qualificazione tecnica per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto;
- che, la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici, mediante rilascio di idoneità da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- che, non risultano “forme di controllo e/o collegamento” a norma dell'art. 2359 del C.C. tra l'appaltatore e l'impresa sub-appaltatrice;
- che, non sussistano motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;
- che, sono demandati all'Appaltatore ed al sub-appaltatore tutti gli eventuali adempimenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei mobili, i quali dovranno essere tempestivamente trasmessi al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed all'ufficio del RUP;
- che, l'appaltatore provvederà al pagamento diretto del subappaltatore; L'appaltatore provvederà a trasmettere le fatture quietanzate del sub appaltatore alla stazione appaltante;
- che, l'appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;

- che, l'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- che, per le parti d'opera affidate in subappalto saranno corrisposti i costi della sicurezza al subappaltatore senza alcun ribasso;
- che, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice.

di trasmettere copia del presente provvedimento all'appaltatore, al subappaltatore, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ognuno per l'assolvimento di tutti gli adempimenti di relativa competenza.

di dare atto che per quanto non espresso formalmente nella presente Determinazione si farà riferimento al Decreto Legislativo 36/2023 e ss. mm. e ii., nel testo in vigore, nonché al contratto di subappalto tra le due società;

di attestare:

- che nei confronti dello scrivente Dirigente del Settore LLPP Ing. Nunzio Boccia, non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse;
- la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 237/2000;

di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

di non trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.afragola.na.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.

di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

IL DIRIGENTE
SETTORE
LAVORI PUBBLICI
ing. Nunzio BOCCIA

Nola il 01/12/2025

Spett.le Comune di Afragola (NA)
c.a. R.U.P. Dott. Ing. Nunzio Boccia

OGGETTO: "Accordo Quadro Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di varie strade cittadine" CIG: B75CD66DCA - CUP: B47H25001250004.

- **Richiesta Autorizzazione Subappalto**

Gentile ing.,

Come annunciato per le vie brevi la scrivente società intende subappaltare i lavori di fornitura e posa di Binder e Tappetino relativa all'appalto in oggetto, alla società D.P. F.LLI DI PALO S.r.l..

Pertanto, al fine di ottenere la relativa autorizzazione trasmette in uno alla presente la seguente documentazione:

- Certificato della C.C.I.A.A. D.P. F.lli Di Palo S.r.l.;
- Attestato SOA D.P. F.lli Di Palo S.r.l.;
- Dichiarazioni art. 94 e 95 D.Lgs 36/2023, D.P. F.lli Di Palo S.r.l.;
- Certificato DURC D.P. F.lli Di Palo S.r.l.;
- Richiesta Iscrizione WHITE-LIST prefettura di Napoli, D.P. F.lli Di Palo S.r.l.;
- Documento identità del Legale Rappresentante D.P. F.lli Di Palo S.r.l..

In attesa porgiamo cordiali Saluti.

T&T Italia S.p.A.

T & T. ITALIA S.p.A.

Via Polveriera, 146/148

80035 Nola (NA)

P.IVA e C.F. 03635551215

CONTRATTO DI SUBAPPALTO**TRA**

T&T ITALIA S.P.A. con sede in NOLA (NA) alla via Polveriera nr.146, avente partita iva 03635551215 di seguito denominato anche il **committente o appaltatore**

E

D.P. F.lli Di Palo S.r.l. con sede in Roccarainola (Na) alla Strada Provinciale Cancelllo/Cicciano Snc, avente partita iva 02880471210, di seguito denominato anche il **"Subappaltatore o impresa"**

di seguito, congiuntamente, le **"Parti"** e, singolarmente, la **"Parte"**.

PREMESSO CHE

- a)** Il committente ha ricevuto l'appalto quadro, dal Comune di Afragola (NA) per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale nelle varie strade cittadine;
- b)** Il committente intende affidare in subappalto i lavori di rifacimento del manto stradale alla società D.P. F.lli Di Palo S.r.l.;
- c)** L'impresa è in possesso di adeguata affidabilità tecnico-economica l'esecuzione di parte dei lavori indicati nel computo metrico del progetto posto in gara;
- d)** Il subappaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, di rientrare nella categoria delle piccole e micro imprese;
- e)** A tal fine il Subappaltatore ha preventivamente e attentamente esaminato gli elaborati progettuali, le Relazioni, il Capitolato Speciale, il computo metrico e tutta la documentazione progettuale inerente il presente affidamento, i quali seppur non materialmente allegati al presente contratto sono perfettamente conosciuti dal Subappaltatore che espressamente li accetta, con la sottoscrizione del presente contratto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- f)** Il subappaltatore dichiara di possedere i requisiti di qualificazione necessari all'esecuzione dei lavori che l'appaltatore intende affidargli;
- g)** Ai sensi dell'art. 2359 del codice civile le parti dichiarano l'insussistenza di forme di collegamento e/o controllo con l'appaltatore;

* * *

(pag. n. 1)

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1) Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento in subappalto, della fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi così come previsto nel progetto esecutivo dell'appalto principale;
- 2) Il Subappaltatore si impegna ad eseguire i lavori oggetto del presente contratto a regola d'arte e alle condizioni tutte e secondo le modalità indicate negli atti di gara (con particolare riferimento al disciplinare tecnico e al capitolo speciale d'appalto, nonché degli elaborati progettuali esecutivi descrittivi, grafici e di calcolo e nell'offerta presentata).
- 3) Il Subappaltatore dichiara di aver preso conoscenza e di accettare i termini e le specifiche tecniche di esecuzione delle prestazioni a proprio carico come definite nei documenti sopra elencati, e dichiara altresì di essere in grado di eseguire tutte le prestazioni di cui al presente contratto ed elaborati allegati, secondo le regole dell'arte, fedelmente rispettando le modalità ivi stabilite ed i termini temporali, finali ed intermedi, di esecuzione.
- 4) Il subappalto ha, inoltre, ad oggetto ogni prestazione necessaria, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, per la completa realizzazione secondo le prescrizioni, sia indicate nei documenti contrattuali, sia non indicate ma necessarie alla perfetta esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte.
- 5) Il Subappaltatore non potrà in nessun caso introdurre variazioni ai termini e alle modalità esecutive dei lavori affidatigli, se non previo assenso scritto dell'Appaltatore.

2. DURATA DEL CONTRATTO – MODIFICHE – PROGRAMMA LAVORI

- 1) Salvo quanto previsto ai successivi artt. 9 e 10 i lavori oggetto della prima fase del presente contratto dovranno essere ultimati in 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna della quale verrà redatto apposito verbale sottoscritto anche dal subappaltatore. L'ultimazione dei lavori verrà accertata in contraddittorio attraverso la redazione di apposito verbale.
- 2) La prima fase delle lavorazioni, così come concordata e programmata con la stazione appaltante, consisterà nelle seguenti fasi:

(pag. n. 2

- a) Via Kolbe e III traversa Arena;
 - b) Via Pietro Casilli e II traversa Arena;
 - c) Via Kennedy e via Nazario Sauro.
 - d)
- 3) È fatta salva l'eventuale concessione di proroga a seguito di disposizioni impartite dall'Ente appaltante o dal committente. È esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti.
- 4) Il presente contratto non potrà essere modificato dalle Parti se non mediante un espresso accordo scritto.
- 5) Il Subappaltatore dovrà presentare un Programma Lavori di dettaglio, precisando le fasi e i tempi tecnici di esecuzione nell'ambito dei termini contrattuali previsti.
- 6) I lavori dovranno essere condotti senza soluzione di continuità, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui al successivo art. 11, seguendo il Programma Lavori elaborato, nel rispetto sia del termine di consegna finale che dei termini di consegna intermedi.

3. CORRISPETTIVO

- 1) Il corrispettivo dovuto al Subappaltatore a fronte della completa, corretta e tempestiva esecuzione dei lavori oggetto del contratto è pattuito anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1659 c.c., a misura con applicazione dei prezzi unitari contenuti nell'offerta del subappaltatore che allegata al presente contratto ne forma parte integrante. L'importo presunto è di € 150.000,00 (trecentocinquantamila/00) oltre IVA di legge se dovuta, comprensivi del costo della manodopera e di ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Detto importo è da corrispondersi a seguito dell'emissione da parte del committente di appositi certificati di pagamento da emettere in corrispondenza alla ultimazione delle fasi lavorative e delle effettive lavorazioni eseguite in cantiere, certificati che verranno emessi entro 5 giorni dalla presentazione da parte del subappaltatore della contabilità redatta in contraddittorio con il committente.
- 2) Gli oneri della sicurezza vengono determinati in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre quanto pattuito per l'esecuzione delle lavorazioni. Detto importo è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi onere connesso all'espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto come individuate al precedente articolo 1, ivi compresi i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. (pag. n. 3

3) Il Subappaltatore riconosce e accetta irrevocabilmente sin d'ora che, per sopravvenienza di norme di legge o regolamentari, disposizioni impartite e/o concordate con l'Ente Appaltante, per fatti oggettivi l'Appaltatore potrà procedere alla diminuzione quantitativa e/o qualitativa delle prestazioni affidate al Subappaltatore nei limiti del quinto del valore del subappalto. In tali casi, il Subappaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Appaltatore in relazione alla variazione delle prestazioni affidategli e/o alla riduzione del corrispettivo, rinunciando sin d'ora il Subappaltatore a qualsiasi azione nei confronti dell'Appaltatore.

4) In ogni caso, l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive potrà avere luogo esclusivamente previa disposizione scritta dell'Appaltatore.

5) Il Subappaltatore si impegna sin d'ora a dar corso a tali prestazioni aggiuntive, previo accordo tra le parti sulla tipologia di lavorazione e sui tempi di esecuzione delle stesse.

4. PAGAMENTI

1) La contabilizzazione dei lavori avverrà mediante redazione da parte dell'Appaltatore di appositi stati di avanzamento dei lavori eseguiti e delle forniture, che verranno emessi non oltre 5 giorni dall'ultimazione di ogni fase lavorativa.

2) previa verifica del SAL il committente provvederà alla redazione di appositi certificati di pagamento corrispondenti agli stati di avanzamento redatti per le opere e i lavori in subappalto, che verranno emessi non oltre 5 giorni dall'emissione del SAL.

3) Il pagamento dei predetti Stati di avanzamento lavori, avverrà come da offerta allegata, ovvero mediante bonifico bancario su conto dedicato a 60 e 90 giorni data fattura fine mese.

4) il subappaltatore in caso di ritardata emissione dei SAL dei Certificati o di mancato pagamento avrà facoltà, di sospendere i lavori ai sensi dell'art. 1460 c.c. fino all'integrale pagamento fermo restando il diritto agli interessi moratori secondo legge.

5) Il subappaltatore in ogni caso potrà avvalersi del disposto di cui all'art. 119 del D.lgs 36/2023 richiedendo il pagamento diretto da parte del committente principale;

5. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) Le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi (pag. n. 4

compreso l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 8, ultimo periodo, della medesima legge.

2) Il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi in cui:

● le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;

● le Parti, ognuna per propria competenza, abbiano omesso di comunicare l'inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

3) Ciascuna fattura del Subappaltatore dovrà contenere il riferimento al Contratto d'Appalto, agli eventuali CIG e CUP ove previsti e dovrà essere intestata e spedita all'Appaltatore nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto di Appalto, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

4) L'Appaltatore dovrà effettuare il pagamento delle fatture di cui sopra sul conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via esclusiva, appositamente comunicato dal Subappaltatore indicato al precedente art. 4, comma 5, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale indicando espressamente il CIG e il CUP ove previsti;

5) Il subappaltatore indica il conto dedicato al subappalto nonché le generalità del soggetto/i autorizzato/i ad operare sul conto:

IBAN: IT06S0103040250000001311510

Soggetto autorizzato ad operare sul conto: Domenico Di Palo.

Nato a Napoli il 08/09/1966 e residente in Afragola (Na) alla via G.Puccini 16.

6. ULTERIORE SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) Il Subappaltatore dovrà eseguire i lavori di cui al presente contratto esclusivamente con personale, mezzi e strutture propri. È fatto divieto al Subappaltatore di subappaltare ulteriormente, anche solo parzialmente, a terzi le prestazioni affidate con il presente contratto se previste nel bando di gara quali prestazioni che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. E' in ogni caso vietato l'ulteriore subappalto, anche ove possibile, senza il preventivo consenso scritto dell'appaltatore.

7. OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE

1) L'Appaltatore, con la stipulazione del presente contratto, si impegna a:

- trasmettere con la massima sollecitudine al Committente l'istanza di autorizzazione al subappalto, corredata dalla documentazione fornita dal Subappaltatore;
- informare prontamente il Subappaltatore in ordine all'autorizzazione (ovvero al diniego di essa) dell'Ente appaltante al presente affidamento in subappalto, ovvero del decorso del

(pag. n5.

termine di legge senza che vi sia provvedimento di diniego dell'autorizzazione;

- trasmettere al Subappaltatore copia delle comunicazioni provenienti dal Committente riguardanti i lavori che possono avere rilievo sull'espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto;
- informare prontamente il Subappaltatore in ordine a ogni circostanza rilevante che possa influire sull'esecuzione dei lavori e che non possa essere conosciuta dal Subappaltatore;
- fornire al Subappaltatore le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui quest'ultimo è destinato ad operare, sui rischi da interferenza (DUVRI) e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività, nonché, nel caso di attività edili o di ingegneria civile tra quelle elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, fornire al Subappaltatore il Piano di Sicurezza e Coordinamento;

8. OBBLIGHI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

- 1) Con la stipulazione del presente contratto il Subappaltatore esplicitamente si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a lui demandate sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendo a suo carico le conseguenze nei confronti della società T&T Italia S.p.A., del Committente e dei terzi in genere.
- 2) Con specifico riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Subappaltatore si impegna, anche in nome e per conto di eventuali imprese consorziate esecutrici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., a:
 - a) uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente, o che verrà emanata, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
 - b) far osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali fornitori e subappaltatori le disposizioni di cui sopra;
 - c) prendere conoscenza, prima della consegna del servizio, dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro;
 - d) adottare tutte le precauzioni imposte dalle leggi attualmente in vigore o che venissero emanate in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e ad adottare ogni cautela opportuna al fine di garantire l'incolumità del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o comunque operante nell'area di lavoro, nonché a prevenire danni alle persone o alle cose;
 - e) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
 - f) portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti, nonché di eventuali fornitori e subappaltatori, i rischi presenti nell'area di lavoro;

(pag. n. 6)

- g) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- h) cooperare con l'Appaltatore all'attuazione di quelle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente contratto;
- i) informare immediatamente in caso di infortunio o di incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- j) fornire al proprio personale tute, divise o qualsiasi indumento o dotazione di lavoro eventualmente richiesti dal Committente o dall'Appaltatore;
- k) tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo, passività, responsabilità o spesa (incluse quelle legali) in cui quest'ultima dovesse incorrere in conseguenza del suo vincolo solidale rispetto all'adempimento da parte del Subappaltatore degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l) tenere indenne l'Appaltatore da qualsivoglia responsabilità in cui quest'ultima dovesse incorrere in ragione del vincolo solidale previsto dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 al risarcimento dei danni riportati dai lavoratori del Subappaltatore in conseguenza di infortuni sul lavoro, che non siano indennizzati dall'INAIL;
- m) rimborsare all'Appaltatore eventuali somme pagate ai sensi delle precedenti lettere k) e l), a titolo di sanzioni, interessi, ecc.; resta sin d'ora inteso che i corrispondenti importi potranno essere detratti dai corrispettivi ancora da versare al Subappaltatore da parte del Committente;
- n) sottoscrivere il Verbale di cooperazione e coordinamento (VBCO) ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/1998 (All.3), contestualmente all'avvio dei lavori in cantiere;
- o) dichiara di aver ricevuto copia del DUVRI o del PSC del progetto e del POS dell'appaltatore aggiornati;
- p) di aver compreso i contenuti del DUVRI o del PSC del progetto e del POS dell'appaltatore di cui alla precedente lett. o) e recepito il contenuto nel proprio Documento valutazione rischi o Piano Operativo della Sicurezza (all. n. 1).
- 3) Il Subappaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c. a:
- a) rispettare il Programma Lavori;
- b) fornire all'Appaltatore, tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto degli obblighi retributivi verso i propri dipendenti o quelli di eventuali imprese consorziate esecutrici e degli eventuali subappaltatori impiegati per le prestazioni rese nell'ambito del presente affidamento, e l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi e mutualistici relativi ai lavoratori occupati;
- c) munire il personale che impiegherà al di fuori della propria sede nelle attività oggetto del presente contratto, del tesserino di riconoscimento aziendale contenente la fotografia, le generalità del lavoratore, la data di assunzione e l'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 5 l. n. 136/2010, oltre al nome del datore da cui lo stesso dipende, se si trattasse di datore di datore di lavoro che occupa meno di dieci dipendenti, dovrà tenere un (pag. n. 7)

registro riportante gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. In caso di lavoratore autonomo il tesserino di riconoscimento dovrà, inoltre, contenere l'indicazione del Committente così come previsto dall'art. 5 l. n. 136/2010;

d) mantenere sul luogo di lavoro l'ordine e la disciplina e sostituire quel personale che non risultasse gradito all'Appaltatore;

e) sostenere tutti gli oneri assicurativi, mutualistici e previdenziali, nessuno escluso ed eccettuato che, in forza di leggi vigenti o di contratti di lavoro, gravano e potranno gravare sulla mano d'opera, nonché all'adempimento di tutte le norme di legge in tema di protezione antinfortunistica (parapetti, cartelli di avviso, segnali diurni e notturni, ecc.) con piena manleva dell'Appaltatore da qualsiasi responsabilità al riguardo;

f) a smaltire i rifiuti prodotti dalla propria attività nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 eventualmente applicabili in ragione del tipo di rifiuto trattato e, in tal caso, al fine stesso dovrà provare il possesso delle abilitazioni/autorizzazioni necessarie (iscrizione all'Albo Gestori ambientali ex Albo Gestori Nazionale Gestori Rifiuti);

g) rispettare la normativa dettata dagli artt. 188-bis e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di tracciabilità dei rifiuti, fornendo all'Appaltatore, dietro sua richiesta, tutta la documentazione idonea a comprovarlo;

h) a rispettare le norme di legge e regolamentari vigenti in materia ambientale, applicabili alle attività oggetto del presente contratto, e a conformarsi ai requisiti previsti dal Sistema di Gestione certificato secondo gli schemi Qualità Ambiente e Sicurezza;

i) rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 l. n. 136/2010 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;

j) indicare nelle bolle di consegna del materiale le informazioni richieste dall'art. 4 l. n. 136/2010 (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali);

9. RECESSO

1) Al di fuori dei casi previsti ai successivi artt. 10, l'Appaltatore potrà recedere anticipatamente dal presente contratto previo preavviso di 15 (quindici) giorni da dare per iscritto all'altra Parte. Detto termine potrà essere abbreviato su accordo delle Parti.

2) In caso di recesso, ove richiesto dall'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà comunque proseguire l'esecuzione delle singole prestazioni la cui interruzione/sospensione potrebbe arrecare pregiudizio alla continuità del servizio svolto dal Committente.

3) In caso di recesso dell'Appaltatore, questi dovrà corrispondere al Subappaltatore i corrispettivi maturati per i lavori effettivamente ed utilmente eseguiti, ed il mancato utile nella misura del 10% della parte non eseguita dell'appalto. ai sensi dell'art. 1671 c.c.

(pag. n. 8

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il presente contratto potrà venire risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per iniziativa dell'Appaltatore, mediante, previa comunicazione dell'Appaltatore da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. o via Pec al Subappaltatore, oltre che al verificarsi della condizione risolutiva di cui all'art. 18, nei seguenti casi:
- a) ove il Subappaltatore abbia perso i requisiti di qualificazione ovvero in caso di sua messa in liquidazione;
 - b) a seguito di disposizioni che dovessero essere impartite unilateralmente dal Committente ovvero in caso di invalidità, inefficacia, risoluzione, recesso, rescissione, o nullità del contratto di appalto fra l'Appaltatore e il Committente;
 - c) in caso di violazione da parte del Subappaltatore dei divieti posti dal precedente art. 6;
 - d)) ove il Subappaltatore o per esso eventuali imprese consorziate esecutrici o subappaltatori abbiano contravvenuto a uno qualsiasi degli obblighi ed oneri precisati all'art. 8, commi 1 e 2;
 - e) ove il Subappaltatore non ottemperi agli obblighi e oneri di cui all'art 16;
 - f) nell'ipotesi di apertura di una procedura concorsuale nei confronti del Subappaltatore;
- 2) In caso di risoluzione si farà luogo al pagamento in favore del Subappaltatore unicamente del corrispettivo per i lavori regolarmente eseguiti.

11. SOSPENSIONE DEI LAVORI

- 1) Il Subappaltatore non potrà per nessuna ragione, salvo i casi di provata forza maggiore, sospendere i lavori o, comunque, venir meno ai termini, anche parziali, di esecuzione stabiliti nel Programma Lavori.
- 2) L'Appaltatore potrà ordinare al Subappaltatore, mediante comunicazione scritta, la sospensione temporanea dei lavori e delle forniture. In questo caso, e sempre che l'ordine di sospensione non derivi da cause imputabili al Subappaltatore, quest'ultimo avrà diritto ad una corrispondente proroga del termine di ultimazione delle opere, senza che ciò comporti ad alcun titolo il diritto in capo al Subappaltatore a compensi aggiuntivi di alcun tipo rispetto ai corrispettivi determinati ai sensi del precedente art. 3 né a revisioni dell'importo contrattuale.
- 3) Qualora la sospensione sia conseguenza di una disposizione del Committente, la proroga del termine finale verrà riconosciuta solo nel caso in cui analoga proroga venga concessa dal Committente medesimo all'Appaltatore e per un periodo di tempo di uguale durata.

12. DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 1) Il Subappaltatore dichiara e garantisce anche in nome e per conto di eventuali imprese

(pag. n. 9)

consorziate esecutrici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c.:

- a) di essere in normale stato di attività, di non essere soggetto, e non esserlo stato nei 5 anni precedenti, a crisi aziendali, a procedura concorsuale, concordato preventivo, fallimento o situazione equivalente, ovvero a condizioni limitative della autonomia imprenditoriale;
- b) che i membri del Consiglio di amministrazione, i rappresentanti e procuratori, nonché il Direttore Tecnico non hanno riportato condanne, anche in primo grado di giudizio, per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari o, in generale, che contravvenga alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001;
- c) di non aver commesso nell'esercizio della propria attività alcun errore grave nell'esecuzione dei lavori pubblici, accertato con qualsiasi mezzo di prova da qualsiasi ente appaltante;
- d) di essere in regola con gli obblighi concernenti gli adempimenti in materia previdenziale;
- e) di non aver in corso piani individuali di emersione, previsti dall'art. 1bis l. n. 383/2001 che comportino l'esclusione dalle gare di appalto;
- f) che il personale è iscritto sul proprio libro matricola ed è stato da esso Subappaltatore regolarmente assunto con contratto conforme alle disposizioni di Legge e regolamentari in vigore, con applicazione delle condizioni stabilite dai contratti collettivi eventualmente applicabili;
- g) di essere iscritto al Registro delle Imprese di Napoli e che dispone di adeguata qualificazione professionale;
- h) che nei propri confronti non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, che si allega al presente contratto unitamente ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti riferiti ai soggetti previsti dall'art.94 del D.lgs. 30/2023;
- i) che nei propri confronti non sussistono cause di esclusione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, come da autocertificazione che si allega al presente contratto;
- j) di disporre di certificazione di qualità ai sensi delle norme ISO 9001:2015, come da certificato n° SSG S00866 AQ 3687 rilasciato dalla ANCCP Certification Agency S.r.l. in data 21/02/2025;
- k) di disporre di certificazione SOA, che si produce in copia autentica allegata al presente atto;
- l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. n. 68/1999, come da attestazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di competenza territoriale;
- m) di essere in regola con gli obblighi di sicurezza stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di avere adeguate capacità finanziaria, economica ed organizzativa per assicurare l'autonomia esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto impegnandosi a presentare all'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti medesimi tra i quali, in caso di attività

(pag. n. 10)

edili o di ingegneria civile tra quelle elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tassativamente il Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo alle lavorazioni oggetto del presente contratto;

n) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nell'Istruzione di Processo sistema di gestione inerente il trasferimento al Subappaltatore di specifiche prescrizioni del Sistema di Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza del Committente;

o) di adempiere agli obblighi in materia di trasporto - tra cui quelli previsti dall'art. 4 l. n. 136/2010 - e trattamento dei rifiuti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 e s.m.i.;

p) di rispettare le normative sulla sicurezza e di adottare tutte le previsioni per la salvaguardia dei lavoratori e igiene degli ambienti;

q) che non sussiste alcuna forma di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con l'Appaltatore.

13. VERIFICHE - COLLAUDI

1) L'Appaltatore potrà eseguire dei controlli sull'operato del Subappaltatore, finalizzati a verificare l'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutti i lavori oggetto del presente contratto. Il Subappaltatore è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria all'effettuazione di detti controlli.

2) I collaudi dovranno essere eseguiti a cura del Subappaltatore, che raccoglierà ordinatamente tutti i risultati nelle modalità concordate e stabilite dall'Appaltatore. Tutte le spese relative all'espletamento dei collaudi si intendono poste a carico del Subappaltatore.

3) L'esito favorevole dei collaudi sarà condizione indispensabile per la presa in consegna definitiva delle opere da parte dell'Appaltatore.

4) Anche dopo l'avvenuta presa in consegna delle opere da parte dell'Appaltatore, il Subappaltatore non sarà tuttavia liberato dalle obbligazioni di cui al presente contratto fino al completo e positivo collaudo delle opere da parte del Committente.

5) Qualora il Committente dovesse contestare la corretta esecuzione dei lavori a carico del Subappaltatore, questi sarà tenuto a porre in essere ogni attività necessaria al completamento delle opere secondo le indicazioni del Committente medesimo, senza che ciò determini a nessun titolo il sorgere nei suoi confronti del diritto a compensi aggiuntivi.

14. CONDIZIONE SOSPENSIVA

1) Le Parti riconoscono espressamente che l'efficacia del presente contratto è subordinata al nulla osta/autorizzazione della Committente all'affidamento in subappalto dei lavori

(pag. n. 11)

di cui in premessa ai sensi dell'art. 119 comma 4 del D.lgs. 36/2023.

- 2) Qualora la Committente negasse la propria autorizzazione al subappalto, il presente contratto si intenderà risolto, senza che il Subappaltatore possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Appaltatore in relazione ad esso.
- 3) Il Subappaltatore, per parte sua, consegna all'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, tutte le dichiarazioni e le certificazioni da allegare all'istanza di autorizzazione al subappalto.
- 4) Il Subappaltatore sarà l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dell'Appaltatore, del Committente e di qualsiasi terzo della ritardata trasmissione della documentazione necessaria all'ottenimento del benestare al subappalto, ovvero dalla trasmissione di documenti incompleti o dal contenuto non veritiero.

15. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE

- 1) La legge regolatrice del presente contratto è quella italiana.
- 2) Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Nola.

16. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art.1, lett. b) - parte seconda - della Tariffa All. A al d.P.R. 26.10.1972, n. 634. In ogni caso le prestazioni in esso previste sono soggette ad IVA e la registrazione sarà pertanto a tassa fissa.

Nola 07/11/2025

L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE

(pag. n. 12